



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/4510-20

Roma, 18 settembre 2020

OGGETTO: COVID-19. DPCM del 7 settembre 2020. Linee guida del MAECI per il rilascio dei visti ed in materia di ingresso per *“comprovata e stabile relazione affettiva”*.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E
CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO
DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A
CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

Per i profili di interesse e gli eventuali aspetti di competenza, si trasmette l'odierna circolare della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativa all'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Papa

MPapa

Ministero dell'Interno-Dip.to della P.S.

Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere

Prot.: 0063177 del 18/09/2020 Uscita Cod. Amm. m. it
AOO: RMPAC1 uor: 400/C/Idiv

Fasc: Archivio.Massimario.11.10

Data: 18/09/2020 10:24:52



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

nr.1 allegato

Seg. nota prot.0060761 del 08.09.2020

Roma, data del protocollo

OGGETTO: COVID-19. DPCM del 7 settembre 2020.

Linee guida del MAECI per il rilascio dei visti ed in materia di ingresso per
"comprovata e stabile relazione affettiva".

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO P.S.

ROMA

Facendo seguito alla nota in riferimento, come noto il DPCM 7 settembre 2020 ha introdotto, quale ulteriore deroga alle restrizioni ai viaggi in Italia, l'art.4 comma 1 lett.i-bis) "ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva".

Al riguardo, previa concertazione con questa Direzione Centrale, il MAECI ha partecipato alle dipendenti rappresentanze all'estero le allegate linee guide sancendo un'interpretazione restrittiva della nozione di "relazione stabile", applicabile esclusivamente alle coppie di fatto ove uno dei partner abbia effettiva residenza/domicilio/abitazione in Italia.

Per ottemperare a questa previsione normativa le rappresentanze consolari sono state incaricate di rilasciare il visto per turismo a favore dei cittadini di Paesi terzi che debbano raggiungere il partner cittadino UE/Schengen o di Paese terzo stabilmente presente in Italia e con il quale vi sia, appunto, una comprovata e stabile relazione affettiva.

A tal fine, per facilitare le verifiche di frontiera, detti Uffici sono stati altresì invitati a rilasciare, unitamente al visto, una nota informativa in cui si attesti che l'ingresso in Italia è ammesso per questa nuova motivazione.

Relativamente ai cittadini di Paesi terzi in regime di esenzione visto, l'approfondimento e la valutazione circa la fondatezza dello scopo del viaggio in ordine alla "relazione stabile" sono necessariamente espletati al momento dell'arrivo in frontiera. Tuttavia, al fine di agevolare questa attività, le citate articolazioni all'estero sono state parimenti invitate a concedere una nota informativa consolare fermo restando, ovviamente, che in tal caso il cittadino di Paese terzo non è destinatario di un obbligo giuridico a recarsi presso la rappresentanza italiana di competenza, bensì un interesse personale allo scopo di ridurre il rischio di respingimento.

Ciò premesso, codeste Zone vorranno diramare le linee guida agli Uffici con attribuzioni di frontiera rientranti nelle rispettive aree territoriali, mentre codesti Uffici di Frontiera ne cureranno la massima diffusione al personale dipendente.

RC/DR

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

DGIT - Unita' per i visti

Protocollo
Arrivo

Classifica

Non Classificato

Urgenza

Urgente

Protocollo MAE01018122020-09-11 Data 11 Settembre 2020

omissis

Sintesi

Si forniscono qui di seguito aggiornate istruzioni operative per il rilascio dei visti d'ingresso in seguito all'emanazione del DPCM 7 settembre. Si segnala in particolare la possibilita' di rilasciare visti Schengen per turismo nei confronti dei partner cittadini stranieri delle c.d. coppie bi-nazionali. Confermate le restrizioni agli ingressi in territorio nazionale per i cittadini stranieri che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in territorio nazionale in paesi dell'elenco F.

1. In seguito all'emanazione del nuovo DPCM 7 settembre 2020, trasmesso a codeste Sedi con il messaggio in riferimento della Segreteria Generale, si forniscono qui di seguito istruzioni operative per una corretta gestione del servizio visti nel perdurare del dispositivo di restrizioni agli ingressi in territorio nazionale.

2. VISTI SCHENGEN PER TURISMO.

Testo

Fatta eccezione per le Sedi operanti nei paesi di cui agli elenchi A, B, C e D dell'Allegato 20 al DPCM, alla proroga sino al 7 ottobre p.v. delle misure restrittive della mobilita' internazionale consegue una sospensione in via generale del servizio di rilascio di visti Schengen per turismo nei confronti di cittadini stranieri.

Le Sedi operanti nei paesi di cui all'elenco E potranno tuttavia rilasciare visti Schengen per turismo nei seguenti casi:

- a) visti C familiare UE in applicazione della lett. G dell'art. 4 comma 1 del DPCM 7 agosto 2020 nei confronti dei cittadini stranieri sottoposti ad obbligo di visto che raggiungano o viaggino con cittadini UE+ (anche non residenti in Italia);
- b) visti C turismo (visita familiari/amici) in applicazione della lett. i e della nuova lett. i-bis dell'art. 4 comma 1.

Mentre la lett. i dell'art. 4 comma riguarda i familiari di cittadini di paesi terzi legalmente

soggiornanti in UE, la fattispecie introdotta con la nuova lett. i-bis fa riferimento ai cittadini stranieri che debbano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di un cittadino UE+ o di cittadino di un paese terzo residente in un paese UE, anche non convivente, con il quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva. In tale ipotesi, il rilascio di un visto Schengen per turismo sarà subordinato all'acquisizione da parte della Sede di una autocertificazione del soggetto invitante (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) circa la natura stabile della relazione affettiva e l'intenzione di ospitare il richiedente visto presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In considerazione del perdurare delle restrizioni agli spostamenti internazionali per turismo adottate in numerosi Paesi terzi, si sarà grati a codeste Sedi se vorranno tempestivamente informare le competenti autorità dei Paesi di accreditamento della summenzionata nuova eccezione alle restrizioni agli ingressi per l'Italia.

Sarà altresì essenziale assicurare un costante e strutturato scambio di informazioni sulle attività degli uffici visti in ambito di Cooperazione Locale Schengen in base alle indicazioni delle recenti Linee Guida diramate dalla Commissione (in allegato).

Per facilitare i controlli in frontiera, codeste Sedi potranno altresì valutare la concessione nei confronti dei titolari di una nota informativa consolare in cui si attesti che l'ingresso in territorio nazionale delle summenzionate categorie di cittadini stranieri è ammesso in base alla normativa nazionale.

Sentito il Ministero dell'Interno, si segnala ad ogni buon fine che la nozione di "relazione stabile" dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo, come esclusivamente applicabile ai partner, a condizione che uno dei due sia residente e presente in Italia.

c) il rilascio di visti per turismo resta altresì ammesso in casi specifici da valutare di volta in volta a cura di codeste Sedi nei confronti dei richiedenti favorevolmente noti che intendano recarsi in Italia in un periodo successivo alla cessazione delle restrizioni ai viaggi internazionali, in particolare nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal Codice Visti per il rilascio di un visto ad ingressi multipli. In tali ipotesi, la data di decorrenza della validità del visto dovrà in ogni caso essere posteriore alla data di scadenza delle misure restrittive vigenti al momento del rilascio.

3. ALTRE TIPOLOGIE DI VISTI PER SOGGIORNI BREVI.

Le Sedi operanti nei paesi di cui all'elenco E potranno altresì procedere al rilascio di visti per soggiorni brevi riconducibili ad uno dei motivi di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), b), c) e d) del DPCM 7 agosto ovvero: visti per affari; cure mediche; gara sportiva; invito; lavoro autonomo; lavoro subordinato; missione; motivi religiosi; ricerca; studio (incluso tirocinio e formazione professionale); transito; trasporto.

I cittadini stranieri esenti dall'obbligo di visto di corto soggiorno in base al regolamento UE 2018/1806 saranno ammessi nel territorio italiano per le medesime finalità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, a condizione di dimostrare lo scopo del viaggio alle competenti autorità di frontiera. Anche in questo caso per facilitare i controlli in frontiera, codeste Sedi potranno valutare la concessione di una nota informativa consolare in cui si attesti che l'ingresso in territorio nazionale delle summenzionate categorie di cittadini stranieri è ammesso in base alla normativa nazionale.

4. VISTI DI LUNGO SOGGIORNO.

Si conferma inoltre che, in applicazione dell'art. 4 comma 1 del DPCM 7 agosto, ad eccezione delle Sedi operanti nei paesi di cui all'elenco F dell'Allegato 20 che potranno rilasciare visti giustificati esclusivamente sulla base delle limitatissime eccezioni previste dall'art. 4 comma 2, punti 1), 2) e 3), codeste Sedi potranno istruire domande di visti d'ingresso per soggiorni di lungo periodo) delle seguenti tipologie: adozione; cure mediche; diplomatico; lavoro; missione; motivi familiari; motivi religiosi; reingresso; residenza elettiva; ricerca; studio; vacanze lavoro.

5. Sarà infine necessario segnalare all'utenza la necessità di verificare le misure disposte a livello nazionale prima della partenza (quali l'obbligo di quarantena o di sottoporsi a test molecolare o

antigenico), come indicato nella "Scheda informativa per i titolari di visto" reperibile, in diverse lingue, sulla MAEnet al percorso Procedure/DGIT Unita' per i visti/Modelli e modulistica/Avviso importante sulle restrizioni di viaggio connesse al COVID-19, che potra' essere consegnata ai beneficiari in occasione del rilascio del visto.

Codeste Sedi dovranno inoltre precisare che le misure emergenziali possono variare nel tempo, anche con brevissimo preavviso, data l'evoluzione rapida e spesso difficilmente prevedibile dell'epidemia e che quindi gli uffici visti, in caso di rilascio del visto, non assumono alcuna responsabilita' in caso di mancata ammissione in territorio nazionale.

Sara' altresì opportuno avvisare l'utenza della necessita' di verificare con il vettore le modalita' di transito ed ingresso in area Schengen prima dell'acquisto dei biglietti e al momento del viaggio.

Facendo seguito al messaggio n. 99768 dell'8 settembre u.s. della Segreteria Generale e mutuando una buona prassi introdotta dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad, si segnala altresì l'opportunita' di consegnare ai richiedenti un prospetto informativo sull'APP Immuni secondo il modello allegato in occasione della riconsegna del passaporto e del visto d'ingresso.

6. Questa Unita' per i visti rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.



COVID-19: resumption of visa operations
Guidance for structured exchanges in local Schengen cooperation (LSC)

Frequency of exchanges

Regular exchanges and/or meetings should take place, particularly in “visa required” third countries and in third countries for which the Council has recommended the lifting of travel restrictions for non-essential travel. Depending on the (evolution of the) local situation, the LSC should agree on the frequency of meetings (live or virtual) (ex., monthly, bi-weekly). A dedicated meeting should be called, when the Council recommends lifting of the travel restrictions for the host country.

Specific topics to be covered

- Sharing of latest information on the local epidemiological situation, local confinement, quarantine measures, availability of international travel connections etc. EUDels should share the (relevant) information collected in the regular assessment of local circumstances carried out in the framework of the preparation of revision of the list of countries with non-essential travel is recommended.
- State play of and exchange of experiences with resumption of visa operations, such as:
 - trends in the numbers of short stay and long stay visa applications;
 - applicants’ profile (possible new trends in applicants’ behaviour) ;
 - measures taken to limit physical contact (e.g. simplification of procedures / waiver of (original) documents) and possible impact of new procedures (e.g. fraud);
 - issues linked to (local and expatriate) staff capacity at the consulate;
 - issues linked to external service providers’ capacity;
 - access management measures;
 - challenges with regard to respect of the deadlines set by the Visa Code for the different steps of the lodging and examination procedure;
 - verification of adequate travel medical insurance making sure that no specific urgency medical treatment is excluded (cf. Article 15(1) of the Visa Code);
 - information on suspension/resumption of representation arrangements.
- Level of harmonisation: possible impact of the difference in Member States’ implementation of Council recommendations on travel restrictions
- Information to and communication with the host country’s authorities, applicants and relevant stakeholders.

Reporting

As provided by the Visa Code (Article 48(5)), the EUDel shall draw up meeting reports to be shared with Member States locally and the Commission. Member States’ consulates shall share the reports with their central visa authorities.

DG HOME (28.7.2020)
